



COMUNE DI NUSCO

prov. di Avellino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la propria determinazione n. 133 del 17.03.2017 con la quale si è determinato quanto segue:

1) **di indire** concorso generale per l'anno 2017 per la formazione di graduatoria con validità biennale per l'assegnazione in locazione semplice di 8 alloggi E.R.P. disponibili nel centro abitato e di quelli che si renderanno ulteriormente liberi e disponibili situati nello stesso ambito territoriale del Comune, a norma della L.R. n. 18 del 2 luglio 1997;

2) **di approvare** il bando di concorso allegato alla presente sotto la lettera "A" ed il facsimile di domanda di partecipazione allegato sub "B";

3) **di stabilire** che il bando in oggetto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente e che allo stesso venga data idonea pubblicità sugli albi pretori dei Comuni limitrofi;

4) **di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Segreteria per quanto di competenza.

Visto che per un mero refuso nella predisposizione dello schema del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi il comma h) punto 2 veniva erroneamente così riportato:

2- Il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31.12.10 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto "1" (vedi art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242):

mentre esso correttamente doveva essere così formulato:

2- Il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31.12.15 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto "1" (vedi art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242):

VISTO che con determinazione n. 91 del 27.03.2017 si è provveduto a rettificare il punto in parola,

AVVISA

Che il comma h) punto 2 dello schema di bando pubblico per l'assegnazione delle case popolari deve intendersi rettificato nel seguente tenore letterale:

2- Il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31.12.15 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto "1" (vedi art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242).

Tanto si doveva per quanto di competenza.

27 FEB 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Nicola Guarino)